COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI – ANNO 2014 –

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di novembre alle ore 19.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
FUMASONI VALERIO	SINDACO	si	
TAVELLI GIORGIO	VICESINDACO	si	
DAGHI MICAELA	ASSESSORE		si
BASSI MICHELA	ASSESSORE		si
ACHILLI MAURO	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Valter Bianchini** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **Ing. Valerio FUMASONI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 25.05.2014 sono stati rinnovati gli organi comunali e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell' 11/06/2014 si è data comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia , i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché' dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e elle comunità' montane sono attribuite le indennità di funzione ella misura massima del 50 per cento dell'indennità' prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità' montana;
d) definizione di speciali indennità' di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) (lettera soppressa dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122);
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.";*

DATO ATTO che:

- il regime delle indennità di funzione degli amministratori locali risulta a tutt'oggi disciplinato dagli artt. 82-83-84 del T.U.E.L. n. 267/2000 nonché dal Decreto Ministeriale n. 119/2000;
- a tutt'oggi il Decreto di cui all'art. 51 del D.L. 78/2010 di rideterminazione delle indennità non risulta ancora emanato;

- la sezione controllo della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 e 24 novembre 2011, ha espresso parere che, in attesa della pubblicazione del decreto di cui sopra, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal D.M. 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dalla Legge Finanziaria 2006 (art. 54 c. 1 della Legge 266/2005) e ciò in ossequio alla ratio della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica;
- per la fascia demografica di questo Comune, senza considerare le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 del citato D.M., pari al 5%, che gli Amministratori non intendono applicare, le indennità di funzione risultano essere di:
  a) Sindaco: € 1.952,21 mensili
  b) Vice-Sindaco: € 390,44 mensili
  c) Assessori: € 292,83 mensili;

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione al sindaco ed agli assessori comunali in applicazione delle norme prima richiamate;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:
- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:
«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.
Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

CONSIDERATO che questo Comune alla data del 31 dicembre 2012, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT conta n. 4295 abitanti residenti;

VISTI i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:
"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;
"comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di

assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011";

DATO ATTO che il Comune rientra nella seguente fascia demografica della tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori (escluso il Sindaco) dopo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
da 3.001 a 5.000	3	4

VISTO il verbale del Revisore dei Conti attestante l'invarianza di spesa, in rapporto alla legislazione vigente;

VISTI:
- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;

RITENUTO di fissare l'importo delle indennità di funzione con decorrenza 26.06.2014 come segue:

a) Sindaco: € 1.952,21 mensili
b) Vice-Sindaco: € 300,34 mensili
c) Assessori: € 225,25 mensili;

ACCERTATO che , al vice-sindaco Ing. Tavelli Giorgio, agli assessori Sig. Achilli Mauro e Sig.ra Daghi Micaela spetta l'indennità nella misura ridotta in quanto lavoratori dipendenti non in aspettativa, all'assessore Ing. Bassi Michela spetta l'indennità piena in quanto non lavoratore dipendente, e che il Sindaco risulta lavoratore dipendente dal 01.01.2014 al 10.07.2014 e dal 21.09.2014 al 31.12.2014 e non lavoratore dipende dall'11.07.2014 al 20.09.2014 e che comunque per quest'ultimo periodo mantiene l'indennità nella misura ridotta rinunciando a quella piena;

DATO ATTO che, a termini, dell'art. 10 del D.M. del 4 aprile 2000, n.119, l'indennità del Sindaco è integrata, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1. **DI DETERMINARE** le indennità mensili per i componenti l'organo esecutivo, con decorrenza 26.05.2014 negli importi di cui alla seguente tabella:

	spettanza	Mensile
Sindaco Ing. Fumasoni Valerio	50%	976,10
Accantonamento TFR (rapportato al periodo)		569,39
Vice Sindaco Ing. Tavelli Giorgio	50%	150,17
Assessore Sig. Achilli Mauro	50%	112,63
Assessore Ing. Bassi Michela	100%	225,25
Assessore Sig.ra Daghi Micaela	50%	112,63

2. **DI DARE** atto che il Responsabile del Servizio Finanziario procederà all'adozione della determinazione per l'impegno di spesa derivante dal presente atto;

3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000